

Deliberazione 29 dicembre 1999

Regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Deliberazione n. 204/99)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 29 dicembre 1999,
- Premesso che:
 - l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) stabilisce ed aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo o onere improprio;
 - con delibera 30 maggio 1997, n. 57/97 (di seguito: delibera n. 57/97), l'Autorità ha disposto l'avvio del procedimento per la formazione di un provvedimento in materia di fissazione e aggiornamento, in relazione all'andamento del mercato, della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, così come previsto dall'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95;
- Visti:
 - l'articolo 52 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
 - il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;
 - gli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959;
 - l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

- l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165;
- l'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529;
- l'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- la legge n. 481/95, e in particolare l'articolo 1, comma 1 e l'articolo 3, commi 2, 4 e 5;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- Visti:
 - il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, Supplemento ordinario, n. 302 del 29 dicembre 1990;
 - i provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 14 dicembre 1993, n.15 e 29 dicembre 1993, n.17, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 24 dicembre 1993 e Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1993;
 - il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;
 - il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, Supplemento ordinario, n. 151 del 30 giugno 1999;
 - il Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica, presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri l'1 luglio 1999 (di seguito: Dpef per gli anni 2000-2003), e le risoluzioni con cui il Senato della Repubblica, in data 29 luglio 1999, e la Camera dei deputati, in data 29 luglio 1999, lo hanno approvato;
 - la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, in base alla quale sono state approvate disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di sua competenza;
 - la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97);
 - la deliberazione dell'Autorità 25 marzo 1998, n. 28/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 77 del 2 aprile 1998;

- la deliberazione dell’Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell’1 marzo 1999 (di seguito: deliberazione n. 13/99);
 - la deliberazione dell’Autorità 11 maggio 1999, n. 61/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 164 del 15 luglio 1999;
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 1999, n. 200/99, contenente una direttiva concernente l’erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell’energia elettrica a clienti del mercato vincolato ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera h) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 1999, n. 201/99 (di seguito deliberazione 201/99), contenente una direttiva concernente la disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita dell’energia elettrica ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 1999, n. 202/99, contenente una direttiva concernente la disciplina dei livelli generali di qualità relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe del servizio di distribuzione dell’energia elettrica ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettere g) ed h) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- Visti:
 - il documento per la consultazione “Linee guida per la regolamentazione dei servizi di vettoriamento e fornitura di energia elettrica e dei contributi di allacciamento”, approvato dall’Autorità in data 11 marzo 1998, (Prot.AU/98/041);
 - il documento “Nota informativa sulla regolazione delle tariffe elettriche per la liberalizzazione del mercato”, approvato dall’Autorità in data 4 agosto 1999 (Prot. AU/99/175);
 - il documento per la consultazione “Regolazione delle tariffe del servizio di fornitura dell’energia elettrica ai clienti vincolati”, approvato dall’Autorità in data 27 novembre 1999 (Prot.AU/99/278);
 - Considerato l’esito del procedimento avviato con la delibera n. 57/97, e in particolare gli elementi acquisiti nel corso di audizioni speciali con i soggetti interessati;
 - Considerato che:
 - le vigenti tariffe del servizio di distribuzione e di vendita dell’energia elettrica, articolate per classi tariffarie, non riflettono la quota di costi che può essere attribuita a ciascuna di tali classi secondo criteri economici compatibili con la nuova organizzazione del settore elettrico come delineata dal decreto legislativo n. 79/99;

- al fine di garantire l'effettiva applicazione del criterio della salvaguardia dell'economicità e della redditività degli esercenti, come si desume dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95, la tariffa base deve essere determinata con riferimento ai costi;
- in conseguenza di quanto indicato nel precedente alinea, è stata condotta un'istruttoria sui costi del servizio di fornitura dell'energia elettrica relativi all'anno 1997, ultimo anno per il quale i dati su tali costi sono disponibili con le necessarie garanzie di certezza dei dati contabili dettagliati;
- in base alle sopra richiamate disposizioni della legge n. 481/95 l'Autorità deve fissare criteri e parametri in applicazione dei quali gli esercenti determinano le tariffe da praticare ai clienti del mercato vincolato e che dette tariffe, per poter entrare in vigore, debbono essere sottoposte all'approvazione dell'Autorità;
- i criteri di allocazione dei costi utilizzati sono coerenti con la metodologia seguita per la determinazione dei corrispettivi per il servizio di vettoriamento dell'energia elettrica, definiti dalla deliberazione dell'Autorità n. 13/99, modificata secondo quanto necessario in relazione all'evoluzione della normativa fiscale e all'aggiornamento del bilancio nazionale dell'energia elettrica;
- la deliberazione dell'Autorità n. 202/99 prevede il riconoscimento dei costi relativi ai recuperi di qualità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica rispetto a standard prefissati, relativamente alla continuità del servizio, per un periodo di quattro anni, e dei costi relativi al mantenimento di livelli di continuità uguali o migliori dei livelli nazionali di riferimento;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 481/95, l'Autorità ha definito, con la deliberazione n. 70/97, le modalità di aggiornamento della tariffa elettrica per la parte relativa ai costi dei combustibili fossili e dell'energia elettrica acquistata da produttori nazionali e importata e che, per la parte non coperta dalla suddetta disposizione, l'aggiornamento deve avvenire in applicazione del metodo del price cap sulla base dei seguenti parametri:
 - a) tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;
 - b) obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno triennale;
- nel definire la disciplina del metodo del price cap, l'Autorità deve fare riferimento ad ulteriori elementi individuati nell'articolo 2, comma 19, della legge n. 481/95;
- il Dpef per gli anni 2000-2003 ha indicato le esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica che corrispondono agli interessi generali del Paese, e che tra tali esigenze vi è la necessità di assicurare gradualità e chiarezza nella transizione verso il nuovo ordinamento nel quale si svilupperà il settore dell'energia elettrica e di stimolare politiche aziendali volte alla riduzione dei

costi, allo sviluppo degli investimenti e all'impiego di nuove tecnologie in una prospettiva di stabilità di lungo periodo;

- Ritenuto che:
 - nel contesto normativo sopra richiamato, il principio dell'unicità della tariffa, come stabilito dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 481/95, debba essere inteso nel senso di unicità dei criteri e dei parametri per la determinazione delle tariffe del servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica per ogni tipologia di utenza sul territorio nazionale, diversamente essendo inapplicabile tanto la finalità generale di garantire la necessaria flessibilità, quanto la previsione, che ne costituisce diretta espressione, secondo cui gli esercenti determinano, nei limiti della cornice regolatoria, le diverse opzioni tariffarie sottoponendole all'approvazione dell'Autorità;
 - peraltro, al fine di garantire la necessaria tutela degli utenti non in grado di contrattare su un piano di parità le condizioni economiche della fornitura sia necessario, da un lato, definire opzioni tariffarie da offrire obbligatoriamente e, dall'altro, imporre la predisposizione da parte degli esercenti di regole di comportamento che assicurino la necessaria trasparenza e correttezza nell'offerta delle opzioni tariffarie definite dagli stessi esercenti e approvate dall'Autorità;
 - sia opportuno prevedere un periodo di regolazione, di durata di quattro anni, all'interno del quale i criteri e i parametri per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica vengano aggiornati annualmente, in modo da fornire adeguati stimoli al perseguimento di obiettivi di efficienza nell'erogazione di detto servizio;
 - sia opportuno fissare, anche sulla base dell'esperienza internazionale, un obiettivo di aumento di produttività per le attività di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica pari al 4% annuo, in modo da assicurare ai clienti del mercato vincolati riduzioni tariffarie in termini reali e imporre agli esercenti un realistico obiettivo di aumento di efficienza;
 - al fine di garantire la copertura dei costi per il recupero di qualità dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica rispetto a standard prefissati relativamente alla continuità del servizio e dei costi relativi al mantenimento di livelli di continuità uguali o migliori dei livelli nazionali di riferimento, in base alla deliberazione dell'Autorità n. 202/99, sia opportuno, date le differenze tra esercenti riscontrate attraverso le indagini sulla qualità dei servizi e al fine di assicurare l'applicazione del criterio della tariffa unica come sopra delineato, basare la disciplina di cui all'articolo 2, comma 19, lettera a), della legge n. 481/95, su un meccanismo predefinito di aggiornamento delle componenti tariffarie;
 - anche a motivo del significativo impatto che l'introduzione del nuovo ordinamento tariffario potrebbe avere sui livelli tariffari delle diverse classi tariffarie, e al fine di tener conto del quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità, che corrispondono agli interessi generali del Paese, indicato dal Governo nel Dpef per

gli anni 2000-2003 con riferimento al settore dell'energia elettrica, sia opportuno prevedere una gradualità nella transizione, assicurando che, per nessuna classe tariffaria considerata nel suo complesso, il passaggio al nuovo ordinamento tariffario comporti, per l'anno 2000, aumenti tariffari non riconducibili alla dinamica dei corsi dei combustibili nei mercati internazionali;

DELIBERA

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1 Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

- a) per Autorità si intende l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- b) per classe tariffaria si intende l'insieme dei clienti finali ai quali, nell'ordinamento tariffario in vigore al 31 dicembre 1999, si applica la medesima tariffa per il servizio di fornitura dell'energia elettrica;
- c) per cliente finale si intende la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio;
- d) per clienti del mercato vincolato, o clienti, si intendono i clienti vincolati e i clienti potenzialmente idonei;
- e) per cliente potenzialmente idoneo si intende il cliente finale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 79/99 per l'attribuzione del diritto alla qualifica di cliente idoneo che non abbia esercitato tale diritto ovvero, avendolo esercitato, che si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 3 del medesimo decreto legislativo;
- f) per cliente vincolato si intende il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99, è legittimato a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale in cui detto cliente è localizzato;
- g) per componenti inglobate nella parte A della tariffa si intendono le componenti A2 e A3, di cui all'articolo 1, comma 1.3, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97;
- h) per decreto legislativo n. 79/99 si intende il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- i) per deliberazione n. 70/97 si intende la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, in materia di razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente integrata e modificata;
- j) per deliberazione n. 205/99 si intende la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99, contenente la definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici, l'integrazione della

deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, e la definizione dell'ulteriore componente di ricavo per l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti vincolati;

- k) per opzione tariffaria si intende un insieme di corrispettivi unitari che determina l'esborso a carico del cliente per il servizio di fornitura dell'energia elettrica, al netto degli oneri fiscali;
- l) per opzione tariffaria multioraria si intende un'opzione tariffaria con uno o più corrispettivi unitari differenziati in funzione della distribuzione temporale del prelievo di energia elettrica o della potenza da parte del cliente;
- m) per potenza prelevata in un'ora si intende il valore medio della potenza prelevata nel quarto d'ora fisso in cui tale valore è massimo;
- n) per prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso si intende il prezzo al quale gli esercenti acquistano dall'acquirente unico o, fino alla data di assunzione da parte di tale soggetto della funzione di garante della fornitura ai clienti del mercato vincolato, dai produttori l'energia elettrica destinata alla fornitura ai clienti del mercato vincolato;
- o) per punto di consegna si intende il punto di connessione circuitale tra diverse reti con obbligo di connessione a terzi, ovvero tra una rete e l'impianto elettrico di un cliente della medesima, in cui l'energia elettrica oggetto della fornitura viene consegnata;
- p) per tariffa si intende il prezzo massimo unitario del servizio, al netto delle imposte, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.
- q) per potenza impegnata si intende:
 - i) la potenza contrattualmente impegnata, per i clienti con potenza disponibile fino a 37,5 kW, per i quali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non siano installati gruppi di misura in grado di registrare la potenza massima prelevata;
 - ii) il valore massimo della potenza prelevata nell'anno, per tutti gli altri clienti;
- r) per caratteristiche della fornitura si intendono i parametri elettrici che caratterizzano la fornitura ad un cliente quali, a titolo di esempio, la tensione di alimentazione, l'energia elettrica prelevata e, ove rilevanti, la distribuzione temporale del prelievo e la potenza elettrica;
- s) per fasce orarie si intendono le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, definite, nel caso di clienti alimentati in media o bassa tensione, dal titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 1), e, nel caso di clienti alimentati in altissima o alta tensione, dal titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 2), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45;
- t) per esercente si intende l'esercente il servizio di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica che svolge l'attività di distribuzione e l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato in un'area territoriale;
- u) per distribuzione si intende l'attività di trasporto e di trasformazione dell'energia elettrica sulle reti ad alta, media e bassa tensione;
- v) per fornitura si intende l'attività di distribuzione e di vendita ai clienti del mercato vincolato;
- w) per potenza disponibile si intende la massima potenza prelevabile senza che il cliente sia disalimentato;

- x) per componenti tariffarie ρ si intendono le componenti unitarie dell'opzione tariffaria TV1, espresse in lire/cliente per anno e in lire/kWh, a copertura dei costi di vendita e di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione;
- y) per componenti tariffarie α si intendono le componenti unitarie della tariffa TV2, espresse in lire/cliente per anno, in lire/kW impegnato per anno e in lire/kWh, a copertura dei costi di vendita e di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione;
- z) per componenti tariffarie σ si intendono le componenti unitarie della tariffa D1, espresse in lire/cliente per anno, in lire/kW impegnato per anno e in lire/kWh, a copertura dei costi di vendita e di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione;
- aa) per componenti tariffarie τ si intendono le componenti unitarie delle tariffe D2 e D3, espresse in lire/cliente per anno, in lire/kW impegnato per anno e in lire/kWh, a copertura dei costi di vendita e di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, e dei costi di acquisto dell'energia elettrica, al netto dei costi di combustibile;
- bb) per componenti tariffarie $\gamma\overline{PG}$ e γPG si intendono le componenti unitarie rispettivamente dell'opzione tariffaria TV1 e delle tariffe TV2 e D1, espresse in lire/kWh, a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;
- cc) per parametro PG si intende la stima della media bimestrale dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, espressa in lire/kWh, pubblicata dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun bimestre;
- dd) per parametro \overline{PG} si intende la media annuale dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, di cui all'articolo 2, comma 2.1, della deliberazione n. 205/99, calcolata utilizzando per la ponderazione le quantità di energia elettrica complessivamente fatturate ai clienti del mercato vincolato;
- ee) per coefficiente γ si intende il coefficiente che misura lo scostamento, rispetto alla media, del costo di acquisto dell'energia elettrica sostenuto per soddisfare la domanda di ciascuna tipologia di utenza, tenendo conto delle perdite di energia elettrica associate a tale fornitura;
- ff) per componenti tariffarie A_2 A_3 A_4 e A_5 si intendono le componenti unitarie, espresse in lire/kWh e in lire/cliente per anno, che finanziano i conti di gestione, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, per il rimborso all'Enel Spa di oneri straordinari, per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali e per il finanziamento dell'attività di ricerca;
- gg) per componenti tariffarie UC_1 si intendono le componenti unitarie, espresse in lire/kWh e in lire/cliente per anno, a copertura degli squilibri nei meccanismi di perequazione;
- hh) per componenti tariffarie UC_2 si intendono le componenti unitarie, espresse in lire/kWh e in lire/cliente per anno, a copertura della ulteriore componente di ricavo a favore della produzione di energia elettrica delle imprese produttrici-distributrici per il mercato vincolato, prevista nella transizione al nuovo assetto organizzativo della generazione di energia elettrica, nel rispetto delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che

corrispondono agli interessi generali del Paese come indicate nel Documento di programmazione economica e finanziaria per il quadriennio 2000-2003;

- ii) per componenti tariffarie *GR* si intendono le componenti tariffarie unitarie, espresse in lire/cliente per anno e in lire/kWh, attraverso le quali viene assicurata gradualità degli effetti del nuovo ordinamento tariffario rispetto ai livelli tariffari unitari vigenti il 31 dicembre 1999.

Articolo 2

Tipologie di utenza

2.1 Ai fini del presente provvedimento sono definite le seguenti tipologie di utenza:

- a) forniture in bassa tensione per usi domestici;
- b) forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica;
- c) forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi;
- d) forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi;
- e) forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica;
- f) forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi;
- g) forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi;
- h) forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei;
- i) forniture in alta tensione a clienti vincolati.

2.2 Si considerano destinate ad usi domestici le forniture di energia elettrica utilizzate per alimentare tutte le applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare o collettivo, con esclusione di alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti penitenziari e strutture abitative similari. Fra tali applicazioni sono inclusi anche i servizi generali della casa in fabbricati che comprendano una sola abitazione.

2.3 La fornitura per usi domestici può essere utilizzata anche per alimentare applicazioni di qualunque tipo in locali annessi all'abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione o a scopi agricoli, purché la fornitura sia effettuata con unico punto di consegna per l'abitazione e i locali annessi e la potenza disponibile non superi 15 kW. Negli altri casi la fornitura per uso domestico viene effettuata per alimentare le sole applicazioni che interessano i locali destinati ad abitazione, mentre per le altre applicazioni si utilizza una separata fornitura.

2.4 Si considerano destinate ad usi di illuminazione pubblica le forniture per l'illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle province, dei comuni o degli altri soggetti pubblici o privati che ad essi si sostituiscono in virtù di leggi o provvedimenti.

- 2.5 Si considerano destinate ad altri usi tutte le forniture diverse da quelle destinate a usi domestici o a usi di illuminazione pubblica.
- 2.6 A ciascun punto di consegna corrisponde una fornitura. Le forniture ad un cliente relative all'alimentazione di lampade votive, di cartelli stradali e pubblicitari, di cabine telefoniche e di altre utilizzazioni con caratteristiche simili, attraverso più punti di consegna connessi alla rete dello stesso esercente, in ciascuno dei quali la potenza disponibile sia non superiore a 500W, entro il limite di complessivi 100 kW, sono considerate come un'unica fornitura.

Articolo 3

Regime per le componenti A, UC e GR

- 3.1 A ciascuna tipologia di utenza si applicano le componenti A e UC con gli importi specificati nella tabella 1. Le componenti A e UC espresse in lire/cliente per anno sono applicate mensilmente in misura pari ad un dodicesimo del valore riportato nella predetta tabella 1.
- 3.2 Ogni opzione tariffaria offerta ai clienti appartenenti alle tipologie di utenza di cui al precedente articolo 2, comma 2.1, ad eccezione di quella di cui alla lettera a) del medesimo comma, include le componenti tariffarie $GR(n)$, espressa in lire/cliente per anno e $GR(e)$, espressa in lire/kWh. I valori di tali componenti tariffarie $GR(n)$ e $GR(e)$ per l'anno 2000 sono riportati nella tabella 2 per ciascuna classe tariffaria. A decorrere dall'1 gennaio 2001 i valori delle componenti tariffarie $GR(n)$ e $GR(e)$ sono ridotti del 50% rispetto a quelli applicati nell'anno 2000. A decorrere dall'1 gennaio 2002 le componenti tariffarie $GR(n)$ e $GR(e)$ sono soppresse per tutte le classi tariffarie. Le componenti $GR(n)$ sono applicate mensilmente in misura pari ad un dodicesimo del valore riportato nella predetta tabella 2.

Articolo 4

Codice di condotta commerciale

- 4.1 Entro il 30 giugno 2000 gli esercenti, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti, sono tenuti a presentare, anche congiuntamente, all'Autorità un Codice di condotta commerciale recante norme di comportamento finalizzate a garantire la necessaria trasparenza e correttezza nell'offerta delle opzioni tariffarie base e speciali ai clienti del mercato vincolato.
- 4.2 L'Autorità approva il Codice di condotta commerciale entro sessanta giorni dalla presentazione; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, tale codice si intende approvato.

Titolo II – Regolazione delle tariffe del servizio di fornitura dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato per usi non domestici

Articolo 5
Opzioni tariffarie

- 5.1 Gli esercenti devono offrire per ogni tipologia di utenza almeno un'opzione tariffaria base. Ciascuna opzione tariffaria base deve soddisfare il vincolo V2 secondo quanto previsto dal successivo Articolo 8. Gli esercenti possono offrire ulteriori opzioni tariffarie, denominate speciali.
- 5.2 Tutte le opzioni tariffarie, base e speciali, destinate a clienti appartenenti ad una tipologia di utenza devono essere offerte dall'esercente in maniera non discriminatoria a tutti i clienti appartenenti alla stessa tipologia. Ai soli fini di quanto previsto dal presente comma, le seguenti coppie di tipologie di utenza si considerano congiuntamente come una singola tipologia di utenza:
- a) forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi e forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi;
 - b) forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi e forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi;
 - c) forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei e forniture in alta tensione a clienti vincolati.
- 5.3 Le opzioni tariffarie base e speciali devono essere offerte nel rispetto del Codice di condotta commerciale di cui al precedente Articolo 4, comma 4.1. L'esercente non può sospendere l'offerta di opzioni tariffarie nel corso dell'anno o modificarne le caratteristiche senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità.
- 5.4 Entro il 30 settembre di ciascun anno, ogni esercente presenta all'Autorità le opzioni tariffarie base e speciali che intende offrire nell'anno successivo, ai fini della verifica di cui all'articolo 3, comma 4 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
- 5.5 Le opzioni tariffarie base possono prevedere solo corrispettivi riferiti alle caratteristiche della fornitura.
- 5.6 Ogni anno l'esercente dà comunicazione a ciascun cliente dell'opzione tariffaria più conveniente, date le caratteristiche della fornitura nell'anno precedente, qualora essa sia diversa dall'opzione tariffaria applicata.

Articolo 6
Opzione tariffaria TV1

- 6.1 Per ciascuna tipologia di utenza, l'opzione tariffaria TV1 è costituita dalle seguenti componenti tariffarie:
- a) ρ_1 , espresso in lire/cliente per anno; tale componente è costituita dagli elementi $\rho_1(ven)$, $\rho_1(disMT)$ e $\rho_1(disBT)$;
 - b) ρ_3 , espresso in lire/kWh; tale componente è costituita dagli elementi $\rho_3(tras)$, $\rho_3(disAT)$, $\rho_3(disMT)$, $\rho_3(disBT)$, $\rho_3(ven)$;
 - c) $\gamma \overline{PG}$, espresso in lire/kWh;
 - d) $A_2(e)$, $A_3(e)$, $A_4(e)$, $A_5(e)$, $UC_1(e)$, $UC_2(e)$, espresse in lire/kWh;
 - e) $A_2(n)$, $A_3(n)$, $A_4(n)$, $A_5(n)$, $UC_1(n)$, $UC_2(n)$, espresse in lire/cliente per anno.
- 6.2 La componente $\gamma \overline{PG}$ è pari al prodotto tra il parametro \overline{PG} e il coefficiente γ .
- 6.3 Il parametro \overline{PG} è pari, in ciascun anno, alla media dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, di cui all'articolo 2, comma 2.1, della deliberazione n. 205/99, calcolata utilizzando per la ponderazione le quantità di energia elettrica complessivamente fatturate in ciascun bimestre ai clienti del mercato vincolato.
- 6.4 Per ciascuna tipologia di utenza i valori delle componenti ρ_1 e ρ_3 , degli elementi che le costituiscono sono riportati nella tabella 3. I valori dei coefficienti γ sono riportati nella tabella 4.

Articolo 7
Tariffa TV2

- 7.1 Per ciascuna tipologia di utenza la tariffa TV2 è costituita dalle seguenti componenti tariffarie:
- a) α_1 , espresso in lire/cliente per anno;
 - b) α_2 , espresso in lire/kW impegnato per anno;
 - c) α_3 , espresso in lire/kWh;
 - d) $\gamma \overline{PG}$, espresso in lire/kWh;
 - e) $A_2(e)$, $A_3(e)$, $A_4(e)$, $A_5(e)$, $UC_1(e)$, $UC_2(e)$, $G(e)$ espresse in lire/kWh;
 - f) $A_2(n)$, $A_3(n)$, $A_4(n)$, $A_5(n)$, $UC_1(n)$, $UC_2(n)$, $G(n)$, espresse in lire/cliente per anno.
- 7.2 Le componenti α_1 , α_2 e α_3 sono determinate come segue:
- a) $\alpha_1 = \rho_1(ven) \times \delta_1$;

- b) $\alpha_2 = [\rho_1(disMT) + \rho_1(disBT)] \times \delta_2 + [\rho_3(disMT) + \rho_3(disBT) + \rho_3(ven)] \times \delta_4$;
- c) $\alpha_3 = [\rho_3(tras) + \rho_3(disAT)] \times \delta_3$.

7.3 La componente γPG è pari al prodotto tra il parametro PG e il coefficiente γ .

7.4 Il parametro PG è pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun bimestre.

7.5 I valori dei parametri δ_1 , δ_2 , δ_3 e δ_4 delle tariffe TV2 relativi a ciascuna tipologia di utenza, sono riportati nella tabella 5. I valori dei coefficienti γ sono riportati nella tabella 4.

Articolo 8 **Vincolo V2**

8.1 Contestualmente alla comunicazione di cui al precedente Articolo 5, comma 5.4 gli esercenti autocertificano all'Autorità, per ogni tipologia di utenza, la compatibilità di ciascuna opzione tariffaria base con il vincolo V2.

8.2 Una opzione tariffaria base non multioraria è compatibile con il vincolo V2 se, per ogni combinazione di valori di potenza impegnata ed energia elettrica prelevata da un cliente, l'addebito risultante dalla sua applicazione non è superiore a quello che si otterrebbe applicando la tariffa TV2 di cui al precedente Articolo 7.

8.3 Per ciascuna tipologia di utenza, una opzione tariffaria multioraria è compatibile con il vincolo V2 se si verificano le seguenti due condizioni:

- a) per ogni combinazione di potenza massima impegnata ed energia elettrica annualmente prelevata da un cliente, l'addebito che deriverebbe dall'applicazione della tariffa TV2 è superiore all'addebito che deriverebbe dall'applicazione dell'opzione tariffaria multioraria ad una fornitura con distribuzione temporale del prelievo pari alla distribuzione temporale di riferimento, determinata ai sensi del successivo comma 8.4;
- b) per ogni distribuzione temporale del prelievo, l'addebito che deriverebbe dall'applicazione della tariffa TV2 con componenti $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ e γPG aumentate del 100% è superiore all'addebito che deriverebbe dall'applicazione dell'opzione tariffaria multioraria.

8.4 Ai fini della verifica di compatibilità di una opzione tariffaria multioraria con il vincolo V2, ai sensi del precedente comma 8.3, lettera a), la distribuzione temporale del prelievo di riferimento corrispondente ad una combinazione di potenza massima impegnata ed energia elettrica annualmente prelevata è costituita da un livello di potenza impegnata ed un livello di energia elettrica prelevata in

ciascuna ora dell'anno. Tali livelli di potenza impegnata ed energia elettrica prelevata in ciascuna ora dell'anno sono determinati come segue:

- a) la potenza impegnata in ciascuna ora è ottenuta moltiplicando il valore della potenza massima impegnata per il parametro del profilo tipico dell'impegno di potenza relativo a tale ora dell'anno;
- b) l'energia elettrica prelevata in ciascuna ora è ottenuta moltiplicando il valore dell'energia elettrica annualmente prelevata per il parametro del profilo tipico del prelievo di energia elettrica relativo a tale ora dell'anno;
- c) i profili di prelievo della potenza e dell'energia elettrica per ciascuna tipologia di utenti sono riportati nella tabella 6.

8.5 Per forniture di durata inferiore ad un anno, la compatibilità con il vincolo V2 di un'opzione tariffaria base non multioraria o multioraria, richiede che le condizioni previste rispettivamente nei precedenti commi 8.2 e 8.3 siano soddisfatte con riferimento alle componenti della tariffa TV2 di cui alle lettere a), b) ed f) dell'Articolo 7 comma 7.1, moltiplicate per un coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni di durata della fornitura e 365.

Articolo 9 *Vincolo V1*

9.1 Entro il 31 luglio di ciascun anno, a partire dall'anno 2001, ogni esercente, con riferimento a ciascuna tipologia di utenza:

- a) autocertifica all'Autorità l'ammontare dei ricavi ammessi e dei ricavi effettivi nell'anno precedente, come definiti rispettivamente dai successivi commi 9.2 e 9.3;
- b) autocertifica all'Autorità l'ammontare dei ricavi eccedentari relativi all'anno precedente, come definiti dal successivo comma 9.4.

9.2 I ricavi ammessi in un anno per ciascuna tipologia sono pari alla somma dei seguenti addendi:

- a) i ricavi, calcolati sulla base del numero dei clienti e dell'energia elettrica venduta riportati nel bilancio di esercizio, che risulterebbero nello stesso anno dall'applicazione dei corrispettivi dell'opzione tariffaria TV1, ad esclusione delle componenti A e UC, ai clienti della tipologia di utenza;
- b) i maggiori ricavi ammessi, ai sensi del successivo Articolo 10, comma 10.1, nello stesso anno a fronte dei maggiori costi sostenuti per l'erogazione di servizi diversi da quelli associati alle opzioni tariffarie base.

9.3 I ricavi effettivi in un anno per ciascuna tipologia di utenza comprendono:

- a) i ricavi, come riportati nel bilancio di esercizio, ottenuti dall'applicazione dei corrispettivi previsti dalle opzioni tariffarie, ad esclusione delle componenti tariffarie compensative di cui al successivo Articolo 15, comma

- 15.2, al netto dei ricavi ottenuti dalle componenti tariffarie *GR*, di cui al precedente Articolo 3, comma 3.2;
- b) i ricavi derivanti dall'applicazione di penalità per prelievi di potenza maggiori del livello contrattualmente impegnato e i ricavi riferiti ai prelievi di energia reattiva;
 - c) i contributi erogati dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, secondo modalità da definirsi con separato provvedimento, a conguaglio delle differenze tra i ricavi ammessi per la copertura dei costi di approvvigionamento di energia elettrica all'ingrosso e i costi effettivamente sostenuti dallo stesso esercente per il suddetto approvvigionamento.
- 9.4 In ciascun anno e per ciascuna tipologia di utenza i ricavi eccedentari sono pari alla differenza, se positiva, tra i ricavi effettivi e i ricavi ammessi per la tipologia nello stesso anno.
- 9.5 Qualora i ricavi eccedentari relativi ad un anno per una tipologia di utenza risultino positivi l'esercente:
- a) se tali ricavi eccedentari non sono superiori al 5% dei ricavi ammessi per la tipologia nello stesso anno, accredita, dandone separata evidenza contabile, a partire dalle fatture emesse dopo la data di cui al comma 9.1, importi proporzionali alle componenti diverse da quelle *A*, *UC* e *GR* delle opzioni tariffarie offerte ai clienti della tipologia, in modo tale che entro la fine dell'anno sia accreditato complessivamente un ammontare non inferiore ai suddetti ricavi eccedentari moltiplicati per $(1+r1)$, dove *r1* è il tasso ufficiale di sconto in vigore all'inizio dell'anno successivo aumentato di 3 punti percentuali;
 - b) se tali ricavi eccedentari sono superiori al 5% dei ricavi ammessi per la tipologia per lo stesso anno, entro il 31 dicembre dell'anno successivo l'esercente effettua un rimborso a favore di ciascun cliente della tipologia servito al 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono i ricavi eccedentari, calcolato in proporzione agli addebiti tariffari complessivamente fatturati in tale anno. L'ammontare complessivo dei rimborsi è pari al prodotto tra i suddetti ricavi eccedentari e $(1+r2)$, dove *r2* è il tasso ufficiale di sconto in vigore all'inizio dell'anno in cui viene effettuato il rimborso aumentato di 5 punti percentuali. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 9.1, l'esercente indica il calendario che intende adottare per l'erogazione dei rimborsi in applicazione delle disposizioni della presente lettera.

Articolo 10

Maggiori ricavi da opzioni tariffarie speciali

- 10.1 L'esercente che presenta all'Autorità domanda per l'approvazione di una opzione tariffaria speciale può richiedere la determinazione degli eventuali maggiori ricavi ammessi a fronte dei maggiori costi sostenuti per l'erogazione di servizi diversi da quelli associati alle opzioni tariffarie base.

10.2 La domanda di cui al comma precedente deve essere accompagnata da:

- a) descrizione delle caratteristiche del servizio associato all'opzione;
- b) stima del numero di clienti ai quali l'esercente prevede possano essere applicate tali opzioni e delle corrispondenti caratteristiche del prelievo;
- c) documentazione dettagliata circa i costi aggiuntivi che la prestazione del servizio associato a tale opzione comporta rispetto a quello associato alle opzioni tariffarie base;
- d) analisi, con riferimento anche all'offerta tariffaria complessiva dell'esercente, da cui risulti che l'opzione tariffaria speciale è tale da trasferire sui clienti che la scelgono l'intero maggior costo collegato alla prestazione del servizio.

Articolo 11

Condizioni di prelievo dell'energia elettrica

- 11.1 L'esercente può applicare corrispettivi in relazione a differenze positive tra il valore 0,9 e il valore medio mensile del fattore di potenza del cliente.
- 11.2 Nel caso in cui una opzione tariffaria includa un corrispettivo relativo alla potenza contrattualmente impegnata, l'esercente rende disponibili al cliente livelli di potenza contrattualmente impegnata pari a 1,5; 3,0; 4,5; 6,0; 10; 15; 20; 25 e 30 kW. E' fatta salva la possibilità per gli esercenti di rendere disponibili ulteriori livelli di potenza contrattualmente impegnata.
- 11.3 Per clienti con potenze disponibili inferiori a 37,5 kW, con esclusione di quelli per cui alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono installati gruppi di misura in grado di registrare la potenza massima prelevata, l'esercente può installare dispositivi atti a limitare il prelievo di potenza al livello contrattualmente impegnato.

Titolo III – Regolazione delle tariffe del servizio di fornitura dell'energia elettrica in bassa tensione per usi domestici

Articolo 12

Tariffe D1, D2, D3

- 12.1 Con decorrenza dall'1 gennaio 2003 ciascun esercente deve offrire la tariffa D1 per tutte le forniture in bassa tensione per usi domestici. La tariffa D1 è costituita dalle seguenti componenti tariffarie:
 - a) σ_1 , espresso in lire/cliente per anno;
 - b) σ_2 , espresso in lire/kW impegnato per anno;

- c) σ_3 , espresso in lire/kWh; tale componente è costituita dagli elementi $\sigma_3(tras)$, $\sigma_3(disAT)$ e $\sigma_3(disMT)$;
- d) γPG , espresso in lire/kWh;
- e) $A_2(e), A_3(e), A_4(e), A_5(e), UC_1(e), UC_2(e)$, espresse in lire/kWh.

12.2 Con decorrenza dall'1 gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002 ciascun esercente deve offrire la tariffa D2 per le forniture in bassa tensione per usi domestici con potenza impegnata fino a 3 kW nelle abitazioni di residenza anagrafica del cliente. La tariffa D2 è costituita dalle seguenti componenti tariffarie:

- a) $\tau_1(D2)$, espresso in lire/cliente per anno;
- b) $\tau_2(D2)$, espresso in lire/kW impegnato per anno;
- c) $\tau_3(D2)$, espresso in lire/kWh;
- d) *parte B*, espresso in lire/kWh;
- e) $A_2(e), A_3(e), A_4(e), A_5(e), UC_1(e), UC_2(e)$, espresse in lire/kWh.

12.3 Con decorrenza dall'1 gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002 ciascun esercente deve offrire la tariffa D3 per le forniture in bassa tensione per usi domestici diverse da quelle di cui al precedente comma 12.2. La tariffa D3 è costituita dalle seguenti componenti tariffarie:

- a) $\tau_1(D3)$, espresso in lire/cliente per anno;
- b) $\tau_2(D3)$, espresso in lire/kW impegnato per anno;
- c) $\tau_3(D3)$, espresso in lire/kWh;
- d) *parte B*, espresso in lire/kWh;
- e) $A_2(e), A_3(e), A_4(e), A_5(e), UC_1(e), UC_2(e)$, espresse in lire/kWh.

12.4 La componente *parte B* è la parte B della tariffa, di cui al comma 1.4 della deliberazione n. 70/97, nello stesso bimestre.

12.5 La componente γPG è pari al prodotto tra il parametro PG e il coefficiente γ .

12.6 Il parametro PG è pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun bimestre.

12.7 I valori delle componenti tariffarie delle tariffe D1, D2, D3, degli elementi che le compongono e del coefficiente γ , ad esclusione della componente *parte B* e del parametro PG , sono riportati nelle tabelle 7 e 8.

Articolo 13

Opzioni tariffarie per l'utenza domestica alimentata in bassa tensione

- 13.1 In relazione alle forniture in bassa tensione per usi domestici, l'esercente può offrire opzioni tariffarie ulteriori rispetto alle tariffe D1, D2 e D3.
- 13.2 Le opzioni tariffarie devono essere offerte in maniera non discriminatoria a tutti i clienti appartenenti alla stessa tipologia, nel rispetto del Codice di condotta commerciale di cui all'Articolo 4, comma 4.1.
- 13.3 Entro il 30 settembre di ogni anno, l'esercente presenta all'Autorità le opzioni tariffarie che intende offrire nell'anno successivo per le forniture in bassa tensione per usi domestici, ai fini della verifica di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
- 13.4 L'esercente non può sospendere l'offerta delle opzioni tariffarie nel corso dell'anno o modificarne le condizioni senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità.
- 13.5 Annualmente l'esercente dà comunicazione a ciascun cliente dell'opzione tariffaria più conveniente, date le caratteristiche della fornitura nell'anno precedente, qualora essa sia diversa dalla tariffa o opzione tariffaria applicata al momento della comunicazione.

Articolo 14

Condizioni di prelievo dell'energia elettrica

- 14.1 Ai clienti alimentati in bassa tensione per usi domestici è consentito di impegnare potenze in multipli di 1,5 kW fino a 6 kW; 10 kW; potenze in multipli di 5 kW oltre 10 kW e fino a 30 kW. E' fatta salva la possibilità per gli esercenti di rendere disponibili ulteriori livelli di potenza impegnata.
- 14.2 Per clienti con potenze disponibili inferiori a 37,5 kW, l'esercente può installare dispositivi atti a limitare il prelievo di potenza al livello contrattualmente impegnato.

Articolo 15

Forniture ammesse a regime tariffario speciale

- 15.1 Le norme previste dal presente articolo disciplinano le forniture a cui, alla data del 31 dicembre 1999, si applicano aliquote della parte A della tariffa, al netto delle componenti inglobate, e/o della parte B della tariffa ridotte rispetto a quelle previste per la generalità della clientela. A tali forniture si applica la disciplina di cui al titolo II del presente provvedimento purché questa non sia in contrasto con quanto previsto nel presente articolo.
- 15.2 A ciascuna fornitura di cui al precedente comma 15.1, l' esercente applica una componente tariffaria compensativa, a riduzione degli addebiti che derivano dall' applicazione delle condizioni tariffarie previste per forniture con stesse caratteristiche non ammesse al regime tariffario speciale, al netto delle componenti A e UC. Tale componente, espressa in lire/kWh, è tale da rendere i ricavi relativi alla fornitura ammessa al regime tariffario speciale pari a quelli che si otterrebbero applicando alla stessa fornitura le condizioni tariffarie per essa previste dalla normativa in vigore al 31 dicembre 1999, al netto delle imposte e delle componenti inglobate nella parte A della tariffa.
- 15.3 Ai fini del calcolo della componente tariffaria compensativa di cui al precedente comma 15.2, gli addebiti che deriverebbero dall' applicazione delle condizioni tariffarie previste per una fornitura con stesse caratteristiche non ammessa al regime tariffario speciale sono pari al minor valore tra gli addebiti risultanti dall' applicazione dell' opzione tariffaria più conveniente per tale fornitura tra le opzioni tariffarie base offerte dall' esercente e gli addebiti risultanti dall' applicazione della tariffa TV1, di cui al precedente articolo 6, comma 6.1.
- 15.4 Oltre a quanto previsto al precedente comma 15.2, al termine di ciascun periodo di fatturazione l' esercente accredita al titolare della fornitura ammessa al regime tariffario speciale, in riduzione degli addebiti tariffari relativi a tale periodo, la differenza, se positiva, tra quanto addebitato per la fornitura nel periodo di fatturazione applicando l' opzione tariffaria base prescelta e quanto sarebbe stato addebitato nello stesso periodo applicando l' opzione tariffaria TV1.
- 15.5 Ai fini del calcolo della componente tariffaria compensativa, di cui al precedente comma 15.2, i ricavi che si otterrebbero applicando alla fornitura ammessa al regime tariffario le condizioni tariffarie per essa previste dalla normativa in vigore al 31 dicembre 1999 vengono determinati, nel caso in cui l' opzione tariffaria più conveniente non preveda un corrispettivo espresso in lire/kW impegnato, considerando il rapporto tra l' energia elettrica consumata e la potenza impegnata relativo all' ultimo anno di disponibilità di tale informazione.

- 15.6 L'esercente riconosce la componente tariffaria compensativa dei regimi tariffari speciali di cui al precedente comma 15.2 anche nel caso in cui la fornitura di energia elettrica sia effettuata da un soggetto diverso.

Articolo 16

Deroghe alla disciplina delle componenti A e UC

- 16.1 Le componenti A e UC non si applicano all'energia elettrica fornita dall'Enel Spa, ai sensi e per la durata prevista dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529, ai titolari di concessioni idroelettriche i cui impianti sono stati trasferiti all'Enel Spa.
- 16.2 Con riferimento alle componenti A e UC, è assoggettata esclusivamente al regime di cui alla tabella 9:
- a) l'energia elettrica ceduta alle utenze sottese, nei limiti della loro spettanza a tale titolo;
 - b) l'energia elettrica ceduta dall'Enel Spa alle Ferrovie dello Stato Spa, ai sensi dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
 - c) l'energia elettrica ceduta dall'Enel Spa alla Società Terni Spa e sue aventi causa, ai sensi all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165;
 - d) l'energia elettrica fornita in alta tensione per la produzione di alluminio primario, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 dicembre 1995;
 - e) l'energia elettrica fornita ai comuni rivieraschi e destinata ad uso esclusivo di pubblici servizi, a norma dell'articolo 52 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e degli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959; l'energia elettrica ceduta alle utenze sottese, nei limiti della loro spettanza a tale titolo;
 - f) l'energia elettrica fornita alle utenze ubicate in Valtellina e zone limitrofe, di cui all'articolo 11, comma 6 della legge 2 maggio 1990, n. 102;
 - g) l'energia elettrica fornita alla clientela colpita dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche e Umbria dopo il 26 settembre 1997, ospitata nei moduli "container" temporanei, predisposti dal Dipartimento della protezione civile, di cui alla deliberazione dell'Autorità 4 novembre 1998, n. 134/98.

Titolo V - Aggiornamento dei parametri dei vincoli e delle tariffe per usi domestici

Articolo 17

Aggiornamento dei parametri dei vincoli e delle tariffe nel periodo di regolazione 2000-2003

- 17.1 Le componenti ρ_2 e gli elementi delle componenti ρ_1 e ρ_3 , delle opzioni tariffarie TV1, di cui al precedente Articolo 6, comma 6.1, le componenti σ_1 e σ_2

e gli elementi della componente σ_3 , della tariffa D1, di cui al precedente Articolo 12, comma 12.1, sono aggiornati dall'Autorità entro la fine del mese di giugno dell'anno precedente quello di applicazione. Il valore di ciascuna componente o elemento è ottenuto applicando al valore della stessa componente o elemento nell'anno precedente:

- a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
- b) il tasso di riduzione annuale dei costi fissi unitari riconosciuti;
- c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
- d) il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
- e) con riferimento agli elementi $\rho_1(disMT)$, $\rho_1(disBT)$, $\rho_3(disMT)$, $\sigma_3(disMT)$ e alla componente σ_2 , il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio.

17.2 Il tasso di riduzione annuale di cui al precedente comma 17.1, lettera b), per il periodo di regolazione 2001-2003 è pari a 4%.

17.3 Le componenti $\tau_1(D2)$, $\tau_2(D2)$, e $\tau_3(D2)$ della tariffa D2, di cui al precedente Articolo 12, comma 12.2, e $\tau_1(D3)$, $\tau_2(D3)$, $\tau_3(D3)$, di cui al precedente Articolo 12, comma 12.3, sono aggiornate dall'Autorità entro la fine del mese di giugno dell'anno precedente quello di applicazione in modo che:

- a) la differenza tra i ricavi, calcolati facendo riferimento al numero di clienti e alle caratteristiche delle forniture dell'anno 1998, derivanti dall'applicazione della tariffa D1 e della tariffa D2 ai clienti di cui al comma 12.2, si riduca in ciascuno degli anni 2001 e 2002 di un valore pari al 30% della analoga differenza derivante dall'applicazione delle tariffe D1 e D2 in vigore nell'anno 2000;
- b) la differenza tra i ricavi, calcolati facendo riferimento al numero di clienti e alle caratteristiche delle forniture dell'anno 1998, derivanti dall'applicazione della tariffa D3 e della tariffa D1, ai clienti di cui al comma 12.3, si riduca in ciascuno degli anni 2001 e 2002 di un valore pari al 30% della stessa differenza calcolata applicando le tariffe D3 e D1 in vigore nell'anno 2000.

Titolo VI – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 18 *Disposizioni transitorie*

18.1 Ciascun esercente ha la facoltà, limitatamente alle fatture emesse entro il 30 aprile 2000 di addebitare a titolo di acconto, in luogo delle componenti A e UC espresse

in lire per cliente, componenti A e UC espresse in lire/kW impegnato. Per ciascun cliente l'esercente provvede al conguaglio dei predetti acconti relativi componenti A e UC nella prima fattura emessa in data successiva al 30 aprile 2000.

- 18.2 Fino al 30 giugno 2000, in luogo delle opzioni tariffarie base di cui al precedente articolo 5, comma 5.1, gli esercenti applicano a ciascun cliente la tariffa applicabile allo stesso cliente al 31 dicembre 1999. Limitatamente alle classi tariffarie indicate nella tabella 10, i corrispettivi diversi dalla parte B e dalle componenti inglobate nella parte A in vigore al 31 dicembre 1999 sono modificati applicando le variazioni percentuali indicate nella stessa tabella 10.
- 18.3 Alle tariffe di cui al precedente comma 18.2 non si applica quanto previsto al precedente Articolo 8.
- 18.4 Le opzioni tariffarie base relative all'anno 2000, ai sensi del precedente Titolo II, devono essere offerte da ciascun esercente a far data dall'1 luglio 2000. In relazione a tali opzioni tariffarie base, l'autocertificazione di cui al precedente Articolo 8, comma 8.1 dovrà essere presentata all'Autorità entro il 31 marzo 2000. A decorrere dalla stessa data cessa l'offerta delle tariffe di cui al precedente comma 18.2.
- 18.5 Per l'anno 2000, i ricavi effettivi rilevanti ai fini dell'autocertificazione di cui al precedente Articolo 9, comma 9.1, lettera a), includono i ricavi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al precedente comma 18.2. Comprendono inoltre il gettito derivante dall'applicazione della parte B di cui al comma 1.4. della deliberazione n. 70/97.
- 18.6 Le maggiorazioni di 3 e 5 punti percentuali al tasso ufficiale di sconto, di cui al precedente Articolo 9, comma 9.5, lettere a) e b) rispettivamente, non si applicano ai ricavi eccedentari relativi all'anno 2000.
- 18.7 Fino all'approvazione del Codice di condotta commerciale da parte dell'Autorità, gli esercenti non possono offrire alla propria clientela opzioni tariffarie speciali.

Articolo 19 *Disposizioni finali*

- 19.1 Con separato provvedimento da adottarsi entro il 30 giugno 2000 l'Autorità definirà le modifiche delle unità monetarie e delle unità di misura derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

19.2 Qualora le componenti tariffarie previste dalla presente deliberazione siano ottenute come prodotto di elementi, parametri o coefficienti, le suddette componenti devono intendersi arrotondate alla prima cifra decimale con criterio commerciale.

19.3 La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore l'1 gennaio 2000.

[Tabelle](#)

Milano, 29 dicembre 1999

Il presidente: P. Ranci

TABELLA 1: Valori delle componenti A e UC

Tipologie di utenza	A2		A3		A4		A5		UC1		UC2	
	lire/cliente per anno	lire/kWh										
a) Forniture in bassa utilizzazione per usi domestici	-	4,8	-	8,9	-	2,0	-	0,8	-	-	-	-
b) Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	-	2,9	-	7,1	-	3,9	-	0,5	-	-	-	4,7
c) Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	43.400	1,7	105.900	4,2	-	3,9	7.100	0,3	-	-	-	6,3
d) Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	43.400	1,7	105.900	4,2	-	3,9	7.100	0,3	-	-	-	6,3
e) Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	-	1,8	-	4,4	-	3,9	-	0,3	-	-	-	4,4
f) Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	43.400	1,7	105.900	4,2	-	3,9	7.100	0,3	-	-	-	5,8
g) Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	43.400	1,7	105.900	4,2	-	3,9	7.100	0,3	-	-	-	5,8
h) Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	43.400	1,7	105.900	4,2	-	3,9	7.100	0,3	-	-	-	5,1
i) Forniture in alta tensione a clienti vincolati	43.400	1,7	105.900	4,2	-	3,9	7.100	0,3	-	-	-	5,1

TABELLA 2: Valori della componente GR

Classi tariffarie	lire/kWh	lire/cliente per anno
Bassa tensione - Illuminazione pubblica	27,8	0
Bassa tensione - Usi irrigui per utilizzazione ridotta potenza impegnata fino a 30 kW	-28,5	-11.000
Bassa tensione - Usi irrigui per utilizzazione normale	4,4	6.200
Bassa tensione - Usi di azienda agricola/periodo invernale	43,3	115.100
Bassa tensione - Usi di azienda agricola/periodo estivo	-3,8	-5.600
Bassa tensione - Usi di azienda agricola/lavorazioni stagionali con potenza fino a 30 kW	32,5	22.300
Bassa tensione - Usi per consorzi di bonifica - forniture annuali	2,9	6.100
Bassa tensione - Usi per consorzi di bonifica - forniture annuali notturne	-26,0	-32.800
Bassa tensione - Usi per consorzi di bonifica - forniture stagionali/notturne	-39,4	-63.300
Bassa tensione - Altri usi- bassa utilizzazione	23,0	7.200
Bassa tensione - Altri usi- media utilizzazione	32,3	77.600
Bassa tensione - Altri usi- alta utilizzazione	17,3	90.000
Bassa tensione - Tariffe biorarie (con potenza superiore o uguale a 25 kW)	11,4	87.300
Bassa tensione - Forniture straordinarie (lire/kW giorno)	33,7	14.300
Media tensione - Illuminazione pubblica	25,1	0
Media tensione - Usi irrigui per utilizzazione ridotta	39,8	2.613.900
Media tensione - Usi irrigui per utilizzazione normale	-298,9	-1.569.500
Media tensione - Usi di azienda agricola/periodo invernale	25,4	2.613.900
Media tensione - Usi di azienda agricola/periodo estivo	-84,7	-1.732.200
Media tensione - Usi di azienda agricola/lavorazioni stagionali con potenza fino a 30 kW	-619,7	-1.588.500
Media tensione - Usi per consorzi di bonifica - forniture annuali	-71,6	-1.398.300
Media tensione - Usi per consorzi di bonifica - forniture annuali notturne	-137,3	-1.563.500
Media tensione - Usi per consorzi di bonifica - forniture stagionali/notturne	-97,9	-2.054.300
Media tensione - Altri usi a tariffa non multioraria -bassa utilizzazione	-87,4	-726.500
Media tensione - Altri usi a tariffa non multioraria -media utilizzazione	5,0	153.600
Media tensione - Altri usi a tariffa non multioraria - alta utilizzazione	-0,1	-5.600
Media tensione - Altri usi a tariffa multioraria - altissima utilizzazione	-2,2	-171.200
Media tensione - Tariffa per fornitura limitate alle ore notturne e potenza > 100 kW	-31,8	-1.269.900
Media tensione - Forniture straordinarie (lire/kW giorno)	-77,5	-565.800
Media tensione - Multiorario Bassa utilizzazione	48,6	2.613.900
Media tensione - Multiorario Media utilizzazione	10,2	2.613.900
Media tensione - Multiorario Alta utilizzazione	-10,7	-2.613.900
Media tensione - Multiorario Altissima utilizzazione	-20,6	-2.613.900
Alta tensione - Usi di azienda agricola/periodo invernale	18,9	11.996.300
Alta tensione - Usi di azienda agricola/periodo estivo	-11,1	-13.764.400
Alta tensione - Usi per consorzi di bonifica - forniture annuali notturne	-33,0	-9.474.500
Alta tensione - Altri usi a tariffa non multioraria -bassa utilizzazione	-148,1	-1.826.800
Alta tensione - Altri usi a tariffa non multioraria - media utilizzazione	-81,3	-6.434.700
Alta tensione - Altri usi a tariffa non multioraria - alta utilizzazione	-180,6	-8.726.500
Alta tensione - Multiorario - fino 100 kV - media utilizzazione	2,4	2.921.300
Alta tensione - Multiorario - fino 100 kV - alta utilizzazione	-14,5	-51.745.400
Alta tensione - Multiorario - fino 100 kV - altissima utilizzazione	-12,2	-37.319.200
Alta tensione - Multiorario - da 100 a 200 kV - bassa utilizzazione	22,1	10.743.900
Alta tensione - Multiorario - da 100 a 200 kV - media utilizzazione	-0,6	-974.800
Alta tensione - Multiorario - da 100 a 200 kV - alta utilizzazione	-17,7	-95.998.900
Alta tensione - Multiorario - da 100 a 200 kV - altissima utilizzazione	-22,6	-144.953.300
Alta tensione - Multiorario - da 200 kV - bassa utilizzazione	-15,1	-49.040.800
Alta tensione - Multiorario - da 200 kV - media utilizzazione	-12,5	-32.816.800
Alta tensione - Multiorario - da 200 kV - alta utilizzazione	-32,1	-144.953.300
Alta tensione - Multiorario - da 200 kV - altissima utilizzazione	-31,1	-144.953.300

TABELLA 3: Valori delle componenti ρ_1 , ρ_3 delle opzioni tariffarie TV1 e degli elementi che le compongono

Tipologie di utenza	Componenti dell'opzione tariffaria TV1	
	ρ_1	ρ_3
	lire/cliente per anno	lire/kWh
b) Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	-	35,00
c) Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	344.100	28,70
d) Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	344.100	28,70
e) Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	-	20,50
f) Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	16.351.300	8,40
g) Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	16.351.300	8,40
h) Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	111.502.600	7,10
i) Forniture in alta tensione a clienti vincolati	111.502.600	7,10

Tipologie di utenza	Elementi della componente tariffaria ρ_1		
	ρ_1 (ven)	ρ_1 (disMT)	ρ_1 (disBT)
	lire/cliente per anno	lire/cliente per anno	lire/cliente per anno
b) Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	-	-	-
c) Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	104.600	-	239.500
d) Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	104.600	-	239.500
e) Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	-	-	-
f) Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	2.273.000	14.078.300	-
g) Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	2.273.000	14.078.300	-
h) Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	111.502.600	-	-
i) Forniture in alta tensione a clienti vincolati	111.502.600	-	-

Tipologie di utenza	Elementi della componente tariffaria ρ_3				
	ρ_3 (tras)	ρ_3 (disAT)	ρ_3 (disMT)	ρ_3 (disBT)	ρ_3 (ven)
	lire/kWh	lire/kWh	lire/kWh	lire/kWh	lire/kWh
b) Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	4,8	1,7	14,0	10,7	3,8
c) Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	6,9	2,1	19,7	-	-
d) Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	6,9	2,1	19,7	-	-
e) Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	4,5	1,6	12,0	-	2,4
f) Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	6,4	2,0	-	-	-
g) Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	6,4	2,0	-	-	-
h) Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	5,5	1,6	-	-	-
i) Forniture in alta tensione a clienti vincolati	5,5	1,6	-	-	-

TABELLA 4: Valori dei coefficienti γ delle opzioni tariffarie TV1 e delle tariffe TV2

Tipologie di utenza	γ
b) Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	0,91
c) Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	1,19
d) Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	1,19
e) Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	0,85
f) Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	1,09
g) Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	1,10
h) Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	0,97
i) Forniture in alta tensione a clienti vincolati	0,97

TABELLA 5: Valori dei parametri $\delta 1$, $\delta 2$, $\delta 3$ e $\delta 4$ delle tariffe TV2

Tipologie di utenza	$\delta 1$	$\delta 2$	$\delta 3$	$\delta 4$
b) Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	-	-	1,100	3.588
c) Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	1,100	0,168	1,100	197
d) Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	1,100	0,168	1,100	197
e) Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	-	-	1,100	4.174
f) Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	1,150	0,005	1,200	-
g) Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	1,150	0,005	1,200	-
h) Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	1,300	-	1,300	-
i) Forniture in alta tensione a clienti vincolati	1,300	-	1,300	-

TABELLA 6: Profili tipici di prelievo dell'energia elettrica e della potenza**A)**

Tipologie di utenza	Profili tipici di prelievo della potenza Per ciascuna ora appartenente alla fascia			
	F1	F2	F3	F4
b) Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	100%	100%	100%	100%
c) Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	85%	90%	95%	100%
d) Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	85%	90%	95%	100%
e) Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	100%	100%	100%	100%
f) Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	85%	90%	95%	100%
g) Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	85%	90%	95%	100%
h) Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	80%	85%	90%	100%
i) Forniture in alta tensione a clienti vincolati	80%	85%	90%	100%

B)

Tipologie di utenza	Attribuzione dei consumi di energia elettrica alle fasce orarie			
	F1	F2	F3	F4
b) Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	5%	10%	5%	80%
c) Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	10%	30%	15%	45%
d) Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	10%	30%	15%	45%
e) Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	5%	10%	5%	80%
f) Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	5%	25%	20%	50%
g) Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	5%	25%	20%	50%
h) Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	5%	20%	15%	60%
i) Forniture in alta tensione a clienti vincolati	5%	20%	15%	60%

Nota - Il parametro del profilo tipico di prelievo di energia elettrica relativo a ciascuna ora dell'anno è ottenuto dividendo la percentuale dei consumi di energia elettrica attribuita alla fascia oraria a cui l'ora appartiene per il numero di ore di tale fascia nell'anno.

TABELLA 7: Valori delle componenti σ_1 , σ_2 σ_3 e del coefficiente γ della tariffa D1

Componenti della tariffa D1			
coefficiente γ	componente σ_1	componente σ_2	componente σ_3
	lire/cliente per anno	lire/kW per anno	lire/kWh
1,07	69.800	29.012	25,5

TABELLA 8: Valori delle componenti τ_1 , τ_2 τ_3 delle tariffe D2 e D3

Componente τ_3 della tariffa D2		
scaglioni di consumo (kWh/anno)		componente τ_3
da	a	lire/kWh
0	900	40,0
901	1800	77,0
1801	2640	140,0
2641	2700	335,5
2701	3540	335,5
3541	3600	298,5
3601	4440	298,5
	oltre 4440	152,0

Componenti τ_1 e τ_2 della tariffa D2	
componente τ_1	componente τ_2
lire/cliente per anno	lire/kW per anno
3.400	12.000

Componenti della tariffa D3		
componente τ_1	componente τ_2	componente τ_3
lire/cliente per anno	lire/kW per anno	lire/kWh
42.000	42.000	152,0

TABELLA 9: Componenti A, UC per le utenze di cui al comma 16.2 (valori in lire/kWh)

	<i>A2</i>	<i>A3</i>	<i>A4</i>	<i>A5</i>	<i>UC1</i>	<i>UC2</i>
Alluminio primario	1,7	4,2	0,0	0,3	0,0	0,0
Ferrovie dello Stato Spa (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art.4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n.730)	1,7	4,2	3,9	0,3	0,0	0,0
Ferrovie dello Stato Spa, Società Terni Spa e suoi aventi causa (nei limiti quantitativi previsti rispettivamente dall'art.4, comma 2, del d.P.R. 22 maggio 1963, n.730, e dall'art. 6 del d.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165)	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Utenze sottese, comuni rivieraschi	0,0	Bassa Tensione 7,0 Media e Alta Tensione 2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Alle utenze di cui alla legge 2 maggio 1990, n. 102, si applica una componente tariffaria A3 ridotta del 27,5% per le forniture in alta tensione e una componente tariffaria A3 ridotta del 20% per le forniture in media e bassa tensione

All'utenza colpita dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche e Umbria dopo il 26 settembre 1997, ospitata nei moduli "container" temporanei predisposti dal Dipartimento della protezione civile, si applicano per quanto compatibili le norme previste dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 4 novembre 1998, n. 134/98.

TABELLA 10: Variazioni percentuali delle tariffe attuali

Classi tariffarie	Variazione percentuale
Bassa tensione - Illuminazione pubblica	-25%
Bassa tensione - Usi irrigui per utilizzazione normale	-6%
Bassa tensione - Usi di azienda agricola/periodo invernale	-19%
Bassa tensione - Usi di azienda agricola/lavorazioni stagionali con potenza fino a 30 kW	-15%
Bassa tensione - Altri usi- bassa utilizzazione	-13%
Bassa tensione - Altri usi- media utilizzazione	-16%
Bassa tensione - Altri usi- alta utilizzazione	-13%
Bassa tensione - Tariffe biorarie (con potenza superiore o uguale a 25 kW)	-17%
Bassa tensione - Forniture straordinarie (lire/kW giorno)	-17%
Media tensione - Illuminazione pubblica	-25%